



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

DODICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 92**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Barbera, Soranzo, Borgia, Baldan, Benetti, Besio, Calligaro, Leso e Rucco

**PROGRAMMA STRAORDINARIO DI ALIENAZIONE DI IMMOBILI  
DEL PATRIMONIO REGIONALE ASSEGNATI ALLE FORZE  
DELL'ORDINE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 12 giugno 2026.

## **PROGRAMMA STRAORDINARIO DI ALIENAZIONE DI IMMOBILI DEL PATRIMONIO REGIONALE ASSEGNATI ALLE FORZE DELL'ORDINE**

### *Relazione:*

*Il presente progetto di legge si pone l'obiettivo di avviare, per il tramite delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) un programma straordinario di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) assegnati alle forze dell'ordine ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica" comprendendo anche gli alloggi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), affinché vi sia la possibilità per chi interessato, di acquistare l'alloggio assegnato in locazione.*

*Con la presente proposta si vuole dare una risposta alla legittima aspettativa ad una stabilità abitativa di dipendenti che si sono trasferiti in maniera definitiva da anni lontano dai propri familiari di origine, che hanno svolto un ruolo cruciale nella salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblico della nostra società e che hanno negli anni affrontato difficoltà nell'accedere a soluzioni abitative adeguate, vuoi per i costi di acquisto o per gli elevati canoni di affitto proposti dal libero mercato, data anche la loro limitata potenzialità economica.*

*Le forze dell'ordine, attraverso il loro impegno e dedizione nel servizio alla comunità, spesso infatti si trovano a stabilirsi in una determinata regione per lunghi periodi creando così legami familiari, relazioni sociali e radicando le proprie vite in un contesto territoriale specifico.*

*Tali legami, consolidati nel corso degli anni, diventano parte integrante del tessuto sociale della nostra Regione e pertanto la possibilità di acquistare le case assegnate si configura come un importante strumento per garantire la continuità e la stabilità delle loro vite e delle loro famiglie, anche in un'ottica futura, fornendo loro la possibilità di consolidare ancor di più i legami con la comunità in cui sono vissuti ed hanno operato.*

*Le forze dell'ordine, inoltre, sacrificano spesso il proprio benessere personale per garantire la sicurezza e il benessere della società. Attraverso il loro impegno quotidiano, mettono a rischio la propria incolumità per proteggere i cittadini e preservare l'ordine pubblico. Di conseguenza, il riconoscimento della possibilità di acquistare le case assegnate per ragioni di servizio rappresenta un riconoscimento del valore del servizio loro prestato.*

*Il patrimonio immobiliare di proprietà delle ATER del Veneto, sulla base dei dati dei bilanci 2024, è così composto:*

| <b>Alloggi</b>                                               | <b>Belluno</b> | <b>Padova</b> | <b>Rovigo</b> | <b>Treviso</b> | <b>Venezia</b> | <b>Verona</b> | <b>Vicenza</b> |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| <i>Totali</i>                                                | 1.728          | 7.248         | 3.829         | 4.329          | 9.747          | 5.072         | 4.237          |
| <i>Sfitti</i>                                                | 299            | 1.506         | 815           | 887            | 2.555          | 712           | 712            |
| <b>Assegnati alle forze dell'ordine – aggiornati al 2022</b> |                |               |               |                |                |               |                |
| -----                                                        | -              | 56            | 12            | 15             | 100            | 223           | 52             |

*Il programma di alienazione sarà predisposto dalle ATER e recherà l'elenco di tutti gli alloggi oggetto di vendita, con indicazione dei soggetti aventi*

*titolo all'acquisto e viene approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.*

*La proposta di vendita agli assegnatari degli alloggi autorizzati alla vendita sarà corredata dal prezzo di cessione pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato sulla base di perizia asseverata e l'accettazione della proposta di vendita sarà comunicata entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento della proposta medesima.*

*Al pagamento si procederà secondo una delle seguenti modalità da concordare con l'acquirente: a) pagamento in unica soluzione; b) pagamento immediato di una quota pari al cinquanta per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di dieci anni ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria di primo grado a garanzia della parte del prezzo dilazionata. Gli alloggi che saranno acquistati non potranno essere alienati prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell'acquisto.*

*I fondi ricavati dalla vendita delle unità immobiliari di cui alla presente proposta, in conformità a quanto già previsto dal punto 6.2.3. del "Piano Strategico delle Politiche della Casa nel Veneto", approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 2013, n. 55 e successive modificazioni, saranno destinati per la realizzazione o il recupero di alloggi da destinare alle categorie sociali meno abbienti, con particolare riferimento a quelle contemplate dalla legge regionale 39/2017.*

## **PROGRAMMA STRAORDINARIO DI ALIENAZIONE DI IMMOBILI DEL PATRIMONIO REGIONALE ASSEGNATI ALLE FORZE DELL'ORDINE**

### **Art. 1 - Programma straordinario di alienazione di immobili del patrimonio regionale assegnati alle forze dell'ordine.**

1. Le aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), predispongono, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un programma straordinario di alienazione, afferente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), e relative pertinenze, di cui all'articolo 29 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica", ivi compresi, salvi vincoli e condizioni derivanti da norme statali, gli alloggi di cui all'articolo 21, comma 2 lettera b) della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, assegnati, alla data di entrata in vigore della presente legge, agli appartenenti alle forze dell'ordine, anche se già cessati dal servizio, ovvero in disponibilità agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 29 comma 4 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, nonché degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell'ordine e ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata anche cessati dal servizio, finanziati, in tutto o in parte, secondo la disciplina dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa" convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in attuazione dell'articolo 3, comma 1 ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015" convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 e che alla stessa data abbiano condotto l'alloggio in locazione per almeno dieci anni complessivi, e in regola con il pagamento del canone di locazione e delle quote di gestione dei servizi.

2. Il programma di alienazione di cui al comma 1, predisposto dalle ATER, reca l'elenco di tutti gli alloggi oggetto di vendita, con indicazione dei soggetti aventi titolo all'acquisto e viene approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

3. La proposta di vendita agli assegnatari degli alloggi autorizzati alla vendita è corredata dal prezzo di cessione pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato sulla base di perizia asseverata e la accettazione della proposta di vendita è comunicata entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento della proposta medesima.

4. Al pagamento si procede secondo una delle seguenti modalità da concordare con l'acquirente:

- a) pagamento in unica soluzione;
- b) pagamento immediato di una quota pari al cinquanta per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di dieci anni ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria di primo grado a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

5. Gli alloggi acquistati ai sensi del presente articolo non possono essere alienati prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell'acquisto.

6. I ricavi derivanti dalla vendita dovranno essere destinati alla acquisizione di aree e/o immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica.

**Art. 2 - Norma finanziaria.**

1. Le entrate derivanti dalla attuazione del programma straordinario di alienazione di immobili del patrimonio regionale assegnati alle forze dell'ordine di cui alla presente legge, sono introitate al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 400 "Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali" del bilancio di previsione 2026-2028.

**Art. 3- Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

## INDICE

|                                                                                                                               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Art. 1 - Programma straordinario di alienazione di immobili del<br>patrimonio regionale assegnati alle forze dell'ordine..... | 3 |
| Art. 2 - Norma finanziaria.....                                                                                               | 4 |
| Art. 3- Entrata in vigore.....                                                                                                | 4 |